



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per gli affari esteri

2011/0415(COD)

24.5.2012

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione
(COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Elmar Brok

Relatore per parere (*):
Thijs Berman, commissione per lo sviluppo

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	19

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 50 del regolamento

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione
(COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0842),
 - visto l'articolo 294 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0494/2011),
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci (A7-0000/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) I documenti nei quali sono definiti gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi e le dotazioni finanziarie in termini generali sono documenti di programmazione strategica. Al fine di incrementare la flessibilità e l'efficienza in merito all'adozione e alla revisione di tali documenti, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti

conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Tenuto conto della loro natura **di programmazione strategica o** di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi **atti di esecuzione** devono essere adottati secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

Emendamento

(4) Tenuto conto della loro natura di esecuzione finanziaria, e in particolare dell'incidenza sul bilancio, in linea generale questi **programmi d'azione annuali o pluriennali** devono essere adottati secondo la procedura di esame, tranne per le misure aventi una portata finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) In linea generale le misure individuali, le misure speciali e le misure di sostegno devono essere adottate secondo la procedura consultiva, ad eccezione delle misure aventi una portata finanziaria limitata. Tuttavia, è opportuno che la Commissione adotti atti di

esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati correlati all'esigenza di una pronta risposta da parte dell'Unione, lo richiedano motivi imperativi d'urgenza.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

*(8) Se da un lato l'assistenza esterna dell'Unione presenta necessità finanziarie crescenti, dall'altro le risorse disponibili a tal fine sono limitate dalla realtà economica e finanziaria dell'Unione. La Commissione deve quindi cercare di utilizzare nel modo più efficace le risorse disponibili, in particolare avvalendosi di strumenti finanziari con effetto di leva. Consentendo di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari si incrementa **tale** effetto di leva.*

Emendamento

*(8) Al fine di ottimizzare l'impatto degli strumenti in questione e di assicurare che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, la relazione biennale della Commissione deve valutare, tra l'altro, la complementarità, le sinergie e il rafforzamento reciproco tra tutti gli strumenti finanziati nel quadro della pertinente rubrica del bilancio. Consentendo di utilizzare e riutilizzare i fondi investiti e generati dagli strumenti finanziari si incrementa **l'effetto di leva così prodotto**.*

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno ispirato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e

indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale. In tal senso, le misure intraprese nel quadro degli strumenti devono essere in linea con le posizioni adottate dal Parlamento europeo.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) L'azione esterna dell'Unione nell'ambito degli strumenti di cui al presente regolamento deve avere un impatto che si traduca in cambiamenti concreti nei paesi beneficiari e nei paesi partner. Tale impatto deve essere monitorato e valutato sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e misurabili, adattati alle specificità di ogni strumento

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) Al fine di garantire la visibilità dell'assistenza dell'Unione nei confronti dei cittadini dei paesi beneficiari e di quelli dell'Unione, occorre assicurare, ove opportuno e con i mezzi adeguati, attività

di comunicazione e di informazione appropriate e mirate, tenendo debitamente conto delle specificità di ogni strumento. Le adeguate condizioni minime a tale riguardo devono essere definite dalla Commissione in stretta cooperazione con i beneficiari e il loro rispetto deve essere oggetto di controllo.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) Nelle fasi di preparazione, esecuzione, monitoraggio e valutazione dell'azione esterna dell'Unione occorre tenere debitamente conto della posizione delle pertinenti autorità nazionali, regionali e locali, delle parti economiche e sociali e degli altri attori non statali, incoraggiando tutti questi soggetti interessati a partecipare attivamente a tale processo.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 8 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 sexies) L'assistenza finanziaria sotto forma di sostegno al bilancio deve essere concessa unicamente qualora siano soddisfatti i requisiti in materia di qualità della gestione della spesa pubblica e controllo parlamentare nelle capacità di

audit.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – titolo

Testo della Commissione

Adozione di programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

Emendamento

Adozione di **documenti di programmazione strategica**, programmi d'azione, misure individuali e misure speciali

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. I documenti nei quali sono definiti gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi e le dotazioni finanziarie in termini generali sono documenti di programmazione strategica.

Ai fini dell'adozione e della revisione di tali documenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati; le condizioni specifiche per l'esercizio della delega sono definite negli strumenti di cui al presente regolamento, indicati all'articolo 1. La delega di potere prevede disposizioni relative alla procedura d'urgenza, nell'ottica di assicurare che l'Unione sia in grado di reagire tempestivamente alle situazioni di crisi.

La durata della delega di potere, definita negli strumenti di cui al presente

regolamento, non può eccedere la data entro cui deve essere elaborata la relazione prevista all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali *o pluriennali*, fondati *se del caso* sui documenti di programmazione *indicativa* di cui *allo strumento applicabile*.

Emendamento

1. La Commissione adotta programmi d'azione annuali, fondati sui documenti di programmazione *strategica* di cui *all'articolo 2, paragrafo -1, e in linea con gli stessi*.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

In casi eccezionali, in particolare ove non sia stato ancora adottato un programma d'azione, la Commissione può adottare, sulla scorta dei documenti di programmazione *indicativa*, misure individuali *conformemente alle stesse norme e procedure applicabili ai programmi d'azione*.

Emendamento

In casi eccezionali, in particolare ove non sia stato ancora adottato un programma d'azione, la Commissione può adottare, sulla scorta dei documenti di programmazione *strategica*, misure individuali.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

In caso di *esigenze*, situazioni *o impegni imprevisti* e debitamente *giustificati*, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione *indicativa*. È inoltre possibile ricorrere a misure speciali per facilitare la transizione *dagli aiuti* d'emergenza agli interventi *di sviluppo* a lungo termine, *comprese misure per preparare meglio la popolazione ad affrontare crisi ricorrenti*.

Emendamento

In caso di *particolari* situazioni *impreviste* e debitamente *giustificate*, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione *strategica*. È inoltre possibile ricorrere a misure speciali per facilitare la transizione *dalle situazioni* d'emergenza agli interventi a lungo termine.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. I programmi d'azione *e le misure individuali* di cui al paragrafo 1 per cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di euro *e le misure speciali per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 30 milioni di euro* sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Emendamento

2. I programmi d'azione di cui al paragrafo 1 per cui l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di euro sono adottati conformemente alla procedura di esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure individuali di cui al paragrafo 1 per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 10 milioni di euro e le misure speciali ugualmente previste al paragrafo 1 per le quali l'assistenza finanziaria dell'Unione è superiore a 30 milioni di euro sono adottate conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, da organizzazioni internazionali, Stati membri o paesi o regioni partner, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti.

L'assistenza finanziaria dell'Unione può inoltre essere erogata, conformemente al regolamento finanziario, tramite contributi a fondi nazionali, regionali o internazionali, quali quelli istituiti o gestiti dalla Banca europea per gli investimenti, da organizzazioni internazionali, Stati membri o paesi o regioni partner, per mobilitare finanziamenti congiunti di una serie di donatori, ovvero a fondi creati da uno o più donatori ai fini dell'attuazione congiunta di progetti. ***La partecipazione agli strumenti finanziari d'investimento dell'Unione, quali i meccanismi di combinazione, da parte di istituzioni finanziarie internazionali esterne all'UE è subordinata alla loro osservanza delle norme e delle politiche dell'UE, nonché al riconoscimento alle istituzioni finanziarie***

dell'UE di possibilità di accesso ai fondi propri di dette istituzioni extra UE.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. L'assistenza finanziaria sotto forma di sostegno al bilancio di cui al paragrafo 1, lettera c), e in conformità dell'articolo XXX del regolamento (CE) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee¹, è concessa unicamente sulla base di obiettivi misurabili e chiari, criteri di rendimento e norme di audit trasparenti, affidabili ed efficienti, nell'ottica di assicurare l'efficacia dell'utilizzo di tale forma di assistenza. Prima di adottare qualsiasi decisione di finanziamento la Commissione si assicura di ottenere garanzie dal governo del paese partner interessato circa il controllo parlamentare e le capacità di audit da esso istituiti a livello nazionale, compreso l'accesso del pubblico alle informazioni.

¹ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. L'erogazione dell'assistenza finanziaria dell'Unione, tramite tutte le tipologie di finanziamento elencate al paragrafo 1, primo comma, è subordinata alla sottoscrizione di impegni vincolanti da parte dei beneficiari a rispettare condizioni che garantiscano la visibilità dell'assistenza dell'Unione. Tali condizioni minime adeguate sono definite dalla Commissione in stretta cooperazione con i beneficiari e il loro rispetto è oggetto di controllo.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione effettua controlli e revisioni periodiche delle sue azioni e valuta i risultati dell'attuazione delle azioni e delle politiche settoriali nonché l'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri.

1. La Commissione effettua controlli e revisioni periodiche delle sue azioni e valuta i risultati dell'attuazione delle azioni e delle politiche settoriali nonché l'efficacia della programmazione, eventualmente attraverso valutazioni esterne indipendenti, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e di poter formulare raccomandazioni miranti al miglioramento degli interventi futuri. ***Tali valutazioni sono effettuate sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e misurabili e sono trasmesse al Parlamento europeo e al Consiglio. Le proposte del Parlamento europeo o del Consiglio in merito a valutazioni esterne indipendenti saranno tenute in debita considerazione.***

Emendamento 21**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2***Testo della Commissione*

2. La relazione biennale contiene dati sulle misure finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento. Essa valuta i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, **utilizzando per quanto possibile indicatori specifici e misurabili del suo ruolo nella realizzazione degli obiettivi degli strumenti.**

Emendamento

2. La relazione biennale contiene dati sulle misure finanziate nell'esercizio precedente, sui risultati delle verifiche e delle valutazioni, sul coinvolgimento dei partner interessati, nonché sull'esecuzione degli impegni di bilancio e degli stanziamenti di pagamento. ***In vista del conseguimento degli obiettivi di ciascuno strumento, essa valuta la complementarità e le sinergie tra gli strumenti finanziati a titolo della rubrica 4 del bilancio dell'Unione, nonché i risultati dell'assistenza finanziaria dell'Unione, sulla base di indicatori predefiniti, chiari, trasparenti e misurabili.***

Emendamento 22**Proposta di regolamento
Articolo 14 bis (nuovo)***Testo della Commissione**Emendamento****Articolo 14 bis******Associazione della società civile***

La Commissione e, in particolare, le delegazioni dell'Unione presenti nei paesi beneficiari tengono conto, ove possibile e opportuno nonché in modo trasparente e verificabile, del punto di vista delle organizzazioni della società civile nel processo di attuazione e assicurano che siano presi provvedimenti adeguati per rafforzare la capacità delle organizzazioni

della società civile di ricoprire un ruolo di rilievo in tale processo.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Non oltre il **31 dicembre 2017** la Commissione elabora una relazione **sulla realizzazione degli obiettivi** di ciascuno strumento utilizzando indicatori di risultato e impatto che misurino l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto **europeo** degli strumenti, in vista della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito degli strumenti. La relazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché il contributo delle misure alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative all'impatto a lungo termine degli strumenti.

Emendamento

1. Non oltre il **31 marzo 2017** la Commissione elabora una relazione **sull'attuazione** di ciascuno strumento **e sull'applicazione del presente regolamento nei primi tre anni, nonché sulla realizzazione degli obiettivi**, utilizzando indicatori di risultato e impatto che misurino l'efficienza dell'utilizzo delle risorse e il valore aggiunto degli strumenti, in vista della decisione sul rinnovo, sulla modifica o sulla sospensione delle tipologie di azione attuate nell'ambito degli strumenti. La relazione prende inoltre in considerazione i margini di semplificazione, la coerenza interna ed esterna, il mantenimento della pertinenza di tutti gli obiettivi, nonché, **ove opportuno**, il contributo delle misure alle priorità dell'Unione ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La relazione tiene conto delle risultanze e delle conclusioni relative all'impatto a lungo termine degli strumenti.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Emendamento

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 ***fino al 31 dicembre 2020.***

Or. en

MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo, in quanto deciso sostenitore di una politica estera dell'Unione ambiziosa, globale e coerente, invita a predisporre un insieme organico di strumenti di finanziamento per l'azione esterna dell'UE. In questo modo si dovrebbe assicurare la promozione degli obiettivi e dei valori dell'Unione nel mondo sulla base della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, al fine di realizzare pace, sicurezza, stabilità e prosperità economica. Gli strumenti di finanziamento geografici e tematici proposti dalla Commissione per il periodo 2014-2020 costituiscono mezzi essenziali per l'attuazione di questo approccio.

L'azione del Parlamento europeo è improntata alla responsabilità, sulla scorta del principio fondamentale della rendicontabilità dell'Unione nei confronti dei suoi cittadini per quanto concerne la distribuzione delle risorse e la definizione degli obiettivi e delle strategie. Il nuovo quadro per l'azione esterna dovrebbe essere non solo efficace ed efficiente sul piano delle risorse, ma anche democraticamente legittimo. È pertanto essenziale garantire che la futura generazione di strumenti di finanziamento disponga di risorse adeguate nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale e consenta di rispecchiare e sostenere le ambizioni e le priorità strategiche in relazione alle specificità di ciascuno degli strumenti e delle relative politiche.

Sulla base delle prerogative e dei poteri conferitigli dal trattato di Lisbona, nonché in qualità di colegislatore per tali strumenti e di autorità di bilancio, il Parlamento europeo auspica che detti strumenti:

- producano effetti palesi e risultati visibili sul terreno per consentire il conseguimento di obiettivi chiari concordati a livello politico;
- siano preparati, attuati, monitorati e valutati in modo trasparente e inclusivo, coinvolgendo per quanto possibile i paesi partner, ove applicabile e appropriato, a livello nazionale, regionale e locale, nonché la società civile;
- siano concepiti secondo una logica che prevede coordinamento e sinergie tra loro e con le altre politiche strategiche per l'azione esterna dell'Unione, come pure con i programmi degli Stati membri dell'UE e dei donatori internazionali rivolti alle stesse aree tematiche o geografiche nel quadro di obiettivi politici condivisi, evitando in tal modo le sovrapposizioni e gli sprechi di risorse e sforzi e aumentando invece l'impatto positivo dei programmi dell'Unione;
- forniscano meccanismi in grado di assicurare una rapida reazione agli sviluppi imprevisti, quali la transizione politica nei paesi terzi o la comparsa di nuove sfide globali che richiedono risposte adeguate e tempestive da parte dell'Unione, garantendo al contempo un livello appropriato di prevedibilità a vantaggio dei paesi partner.

Questo approccio generale si riflette negli emendamenti presentati nei progetti di relazione. In particolare, le relazioni propongono che i due colegislatori, il Parlamento europeo e il Consiglio, deleghino i loro poteri alla Commissione per la preparazione di tutti i documenti di programmazione strategica nei quali sono definiti gli obiettivi, le priorità, i risultati attesi e le dotazioni finanziarie in termini generali, e adottino detti documenti come atti delegati, in modo da consentire la flessibilità e garantire al tempo stesso la legittimità democratica e la

trasparenza attraverso l'equa partecipazione di entrambi i colegislatori a questa fase strategica.

La validità di questi strumenti dovrebbe essere di sette anni, di conseguenza il controllo democratico della loro attuazione assume un'importanza ancora maggiore. In qualità di colegislatore, il Parlamento europeo ha il compito di garantire che l'attuazione di detti strumenti sia conforme allo spirito dell'atto di base. Ciò non richiede il coinvolgimento nella microgestione, giacché il Parlamento ha fiducia nella professionalità e nella competenza della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna. Tuttavia, al fine di conseguire uno dei principali obiettivi del trattato di Lisbona, vale a dire il superamento del deficit democratico dell'UE, gli atti delegati costituiscono una necessità assoluta.